Bur n. 91 del 10/12/2010

Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2909 del 30 novembre 2010

Piano straordinario di interventi finanziari per il sostegno delle PMI imprese colpite in Veneto dall'alluvione del 31 ottobre - 2 novembre 2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, *ndr*) [

Note per la trasparenza:
Piano straordinario di interventi finanziari regionali a favore delle imprese colpite dai recenti eventi alluvionali. Interventi a favore delle PMI del Veneto dei settori artigianato, industria e commercio, mediante l'utilizzo dei Fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi delle L.R. 2/2002 art. 21, L.R. 5/2001 art. 23 e L.R. 1/1999 .

L' Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La persistente situazione di crisi economica e finanziaria ha fortemente indebolito il sistema produttivo regionale e l'economia reale con conseguente forte calo dello sviluppo e ripercussioni per le famiglie, le imprese e l'occupazione.

Gli sforzi per dare continuità alle imprese sono aggravati inoltre da una perdurante cautela del sistema bancario nella concessione del credito nonostante il favorevole andamento del costo del denaro pur in presenza delle garanzie messe in campo in collaborazione tra il sistema pubblico e quello privato.

In tale contesto, già fortemente negativo, si è recentemente inserito l'eccezionale evento alluvionale verificatosi nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010, che ha colpito pesantemente una parte rilevante dei territori del Veneto infliggendo un imprevisto ulteriore duro colpo alle risorse economiche delle famiglie e al sistema economico produttivo regionale insistenti sui territori colpiti.

L'alluvione ha colpito in maniera così violenta il complesso dei beni di molte imprese venete da causarne in molte zone l'arresto stesso delle attività produttive.

La persistenza di tale situazione potrebbe vanificare gli impegni di "tenuta" delle PMI, in particolare di quelle che in questo periodo avevano già reagito attivamente alla crisi e che adesso non ripartendo, o non ripartendo adeguatamente, rischiano di compromettere lo sforzo già sostenuto, anche in termini di copertura finanziaria degli investimenti, precedentemente avviato per il rilancio del tessuto produttivo veneto.

Si ritiene che le ricadute di lungo periodo di questo evento alluvionale potrebbero produrre un pericoloso indebolimento strutturale delle imprese venete se la Regione non ponesse in essere un immediato intervento di sostegno diretto ad incrementare e incentivare le risorse e gli strumenti adeguati a far fronte alle immediate necessità finanziarie.

La Regione, già alla fine del 2009, con DGR n. 3703 del 30.11.2009, ha approvato un piano straordinario di interventi finanziari regionali anticrisi per sostenere in itinere i segnali di tenuta e ripresa del sistema produttivo veneto.

Le diverse strategie regionali di sostegno alle PMI poste in essere dalla Regione potrebbero risultare oggi vanificate anche rispetto agli effetti già raggiunti nell'ultimo biennio, se il sistema produttivo non venisse sostenuto con misure tanto eccezionali quanto transitorie, ma di immediato supporto nell'agevolare i nuovi investimenti necessari a riavviare in tempi brevi le attività di impresa già in essere prima degli eventi alluvionali.

In risposta alla grave situazione di emergenza ed ai conseguenti ulteriori fabbisogni di credito sopra descritti, è necessario pertanto individuare strumenti adeguati a vantaggio delle imprese per le quali sia attestato lo stato di *soggetto alluvionato* e che si trovano in una situazione di necessità economica e finanziaria immediata per garantire la continuità aziendale interrotta o fortemente rallentata dagli eventi alluvionali

Considerata l'eccezionalità della attuale situazione si propone, quindi, l'introduzione di una nuova temporanea modalità di utilizzo di alcuni Fondi di Rotazione già istituiti, ai sensi degli art. 21 L.R. 2/2002, art. 23 L.R. 5/2001 e art. 5 della L.R.

1/1999 per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), presso Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla stessa gestiti, consistente in un intervento di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2004 secondo le modalità stabilite con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2004 come di seguito indicato. Tale intervento straordinario si aggiunge e si integra con le altre forme, se previste, di utilizzo dei fondi di rotazione.

Per gli interventi sopra riportati viene riservato il plafond già individuato nella Misura anticrisi di cui alla DGR n. 3703 in data 30.11.2009 pari al 40% della giacenza dei rispettivi fondi di rotazione, al netto delle concessioni già deliberate da Veneto Sviluppo S.p.A. alla data di approvazione del presente provvedimento. Agli investimenti di cui al presente provvedimento viene riservata priorità rispetto alle iniziative di cui alla citata DGR.

I finanziamenti di importo minimo pari ad Euro 10.000,00 e massimo pari ad Euro 100.000,00 per singolo beneficiario, con quota di intervento regionale a tasso zero pari al 100% dell'importo finanziato, saranno concessi con durata massima di rimborso fino ad anni 5 (di cui al massimo 24 mesi di preammortamento) secondo le modalità di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Per accedere ai finanziamenti agevolati di cui al presente provvedimento le imprese interessate dovranno presentare domanda utilizzando l'apposito modulo all'uopo predisposto dal gestore Veneto Sviluppo S.p.A. da presentarsi alla banca o all'intermediario finanziario prescelto.

Considerato che il piano di interventi finanziari regionali posto in essere con il presente provvedimento a favore delle imprese colpite si pone in via del tutto straordinaria e prioritaria rispetto alle altre misure di sostegno già disposte dalla Giunta regionale con la DGR n. 3703 in data 30.11.2009 in virtù della gravità dei danni provocati dall'evento, si ritiene inoltre necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 19/2004, la società gestore Veneto Sviluppo s.p.a. a sostenere direttamente e senza oneri per le imprese beneficiarie, anche i costi accessori previsti a garanzia degli investimenti concessi alle stesse nell'ambito dell'utilizzo del plafond reso disponibile nei singoli Fondi di Rotazione come sopra determinati;

Veneto Sviluppo Spa ha dato disponibilità ad avviare, di concerto con le Banche Convenzionate, le opportune modifiche tecniche alle procedure di gestione, necessarie all'avvio immediato della specifica operatività in questione, nel contempo individuando le migliori condizioni praticabili dal sistema bancario veneto per detta operatività (come da nota in data 25.11.2010 prot. n. 8.439/10);

Attribuendo al presente provvedimento la massima priorità di attuazione, in considerazione del suo carattere straordinario e temporaneo, e della improrogabile necessità di intervenire tempestivamente a favore delle imprese del Veneto colpite dai recenti eventi alluvionali, si ritiene necessario acquisire in via successiva il previsto parere della Commissione Consiliare competente di cui all'art. 21 della Legge Regionale del 17 gennaio 2002 n. 2, ed all'art. 23 della Legge Regionale del 9 febbraio 2001 n. 5.

I benefici derivanti da questi interventi operano in base al regime di cui al Regolamento (CE) 1998 del 15 dicembre 2006 "de minimis" e successive modifiche ed integrazioni per il fondo di rotazione dell'artigiano, dell'industria e del commercio e dei servizi, come dettagliato nell'**Allegato A** alla presente.

L'iniziativa ha carattere temporaneo e d'urgenza con scadenza al 30 giugno 2011; oltre tale data, non sarà possibile la presentazione, da parte dell'impresa richiedente, della istanza di finanziamento di cui al presente provvedimento.

I Fondi di rotazione, rispettivamente di competenza della Direzione Industria e Artigianato, e della Direzione Commercio interessati all'adozione di questa nuova forma di utilizzo sono:

a) – il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le imprese artigiane (art. 21 L.R.17 gennaio 2002, n. 2),

b) – il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI (art. 23 L.R. 9 febbraio 2001, n.5);

c) – il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per gli investimenti delle PMI dei settori del commercio e dei servizi (art. 6 L.R. 18 gennaio 1999, n. 1).

Le presenti agevolazioni sono soggette alla normativa comunitaria di cui alla G.U.C.E. 244 dell'1.10.2004 pag. 2.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 17 gennaio 2002, n. 2, in particolare l'art. 21;

VISTA la L.R. 9 febbraio 2001, n. 5, in particolare l'art. 23;

VISTA la L.R. 18 gennaio 1999, n.1, in particolare l'art. 6;

VISTA la L.R. 13 agosto 2004, n. 19, in particolare art. 1, comma 1, lett. b) e l'art. 5;

VISTO il Regolamento della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore);

VISTO il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 30 luglio 2009, tra la Regione del Veneto, l'A.B.I. – Commissione Regionale del Veneto e la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e la successiva ratifica con D.G.R. n. 2372 del 4 agosto c.a.;

VISTA la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 8.439/10 del 25.11.2010, ricevuta in data 25.11.2010 prot. 620133/59.07, con la quale sono state segnalate le migliori condizioni praticabili dal sistema bancario veneto in relazione alla tipologia operativa in argomento; e considerato che la stessa Veneto Sviluppo Spa ha dato disponibilità ad avviare, di concerto con le Banche Convenzionate, le opportune modifiche tecniche alle procedure di gestione necessarie all'avvio immediato della specifica operatività in questione;

RITENUTO necessario intervenire con nuovi interventi agevolati per favorire l'accesso al credito delle PMI del settore artigianato, industria, commercio e servizi, nell'attuale situazione di emergenza;]

delibera

1. di attuare, per le motivazioni ed argomentazioni indicate in premessa, il piano straordinario di sostegno finanziario e creditizio a favore delle PMI del Veneto danneggiate dagli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi, mediante i Fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. rispettivamente con legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 art. 21, legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 art. 23, legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 art. 6;

2. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 19/2004 le modalità operative di carattere eccezionale e temporaneo degli interventi di ingegneria finanziaria stabilite in premessa e dettagliate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che contestualmente si approva quale parte integrante lo stesso, per l'utilizzazione dei Fondi di Rotazione di cui al punto che precede, nei limiti del plafond già individuato nella Misura anticrisi di cui alla DGR n. 3703 in data 30.11.2009 pari al 40% della giacenza dei rispettivi fondi, in via prioritaria su qualsiasi richiesta di nuovo finanziamento, al netto delle concessioni già deliberate da Veneto Sviluppo S.p.A. alla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di dare atto che detto piano straordinario di sostegno alle PMI del Veneto non pone a carico dei soggetti beneficiari alluvionati alcun onere economico finanziario, né a titolo di interessi né a titolo di costi bancari per l'accesso al credito agevolato accordando, inoltre, un piano di rimborso dilazionato che dovrebbe poter consentire una veloce ripresa del sistema produttivo.

4. di stabilire nella data del 30.06.2011 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sui Fondi di Rotazione di cui al punto 1) eccezionalmente resi disponibili nel plafond sopra specificato. Per la data di presentazione della domanda farà fede la data di ricevimento di Veneto Sviluppo S.p.A. ovvero il timbro dell'Ufficio postale di accettazione se la domanda sarà spedita con raccomandata a.r.;

5. di stabilire che la società Veneto Sviluppo S.p.A., ente gestore dei Fondi di rotazione sopra citati, è tenuta a dare attuazione al piano straordinario di sostegno finanziario e creditizio a favore delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi con il coordinamento ed il controllo della Direzione regionale di riferimento in relazione al fondo utilizzato.

6. di attribuire al presente provvedimento straordinario e temporaneo la massima priorità di attuazione, stabilendo a tale scopo di acquisire in via successiva il previsto parere della Commissione Consiliare competente di cui all'art. 21 della Legge Regionale del 17 gennaio 2002 n. 2, ed all'art. 23 della Legge Regionale del 9 febbraio 2001 n.5, incaricandone dell'acquisizione la competente Direzione per le Attività Istituzionali.